

Riunione del 10 gennaio 2006

La Corte Federale composta da:

Avv. Renato Tobia      Presidente

Avv. Franco Fabriani      Vice Presidente - Relatore

Avv. Claudio Di Tullio      Componente

Segretaria Sandra D'Alessandro

**01-05-06 - RICORSO BRUTTINI MARCO c/CAF**

*decisione*

In ordine al ricorso proposto dal tesserato Marco Bruttini avverso la decisione della C.A.F. pubblicata in data 27.10.2005.

*Svolgimento del processo*

A seguito di segnalazione trasmessa in data 4.4.2005 alla Procura Federale dal Presidente Provinciale Fipav di Siena, veniva promossa azione disciplinare nei confronti di Marco Bruttini, arbitro benemerito Fipav, per avere, in violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 17 Statuto e 19 RAT, quale responsabile della sezione designante arbitri del C.R. Toscana, autodesignatosi ad arbitrare un incontro del campionato serie C/M, nonché per aver indotto la responsabile delle designazioni arbitrali del C.P. di Siena a designarlo come arbitro per un incontro di serie under 17/F, con le aggravanti di cui all'art. 49 lett.a).c).j) R.G. . veniva quindi tratto a giudizio l'incolpato e la Commissione Giudicante Nazionale, con provvedimento affisso l'8-9-05, ritenuta la responsabilità in ordine alle contestazioni prefate, determinava a carico del Bruttini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12. Proponeva appello contro siffatta decisione il Bruttini e la C.A.F. rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto risuale ricorso di legittimità a questa Corte Federale il Bruttini, con atto redatto dal proprio difensore Avv. Campani di Siena, allegando cinque distinti motivi di doglianza. All'udienza del 10-01-06 non si presentava il ricorrente ed il Procuratore Federale concludeva richiedendo il rigetto del gravame.

### *Motivi della decisione*

Il ricorso è infondato e va rigettato, non ravvisando questo Giudice di legittimità accoglibilità né validità in alcuno dei motivi allegati, come appresso esaminati e valutati.

Il primo motivo di doglianza (violazione e falsa applicazione dell'art.19 R.G.), va censurato di assoluta inconferenza, giacché il procedimento "de quo" si è iniziato a seguito di segnalazione di Organo Fipav, così come disposto e previsto dall'art. 18 n.1 lett.b) R.G.

Il secondo motivo (falsa applicazione delle norme dalle quali è stata evinta l'incapacità del Bruttini ad arbitrare), va disatteso per infondatezza. Nel caso di specie, infatti, è stata correttamente interpretata ed applicata dai giudici di merito la normativa vigente. Il Bruttini, all'epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di Arbitro Benemerito, non faceva più parte dei quadri arbitrali (art.39, 2° comma, n.2 R.S.T.) e non poteva di conseguenza arbitrare, essendo condizione essenziale per l'esercizio della funzione arbitrale "l'inserimento degli arbitri nei quadri arbitrali e la permanenza negli stessi" (art.42 R.S.T.). Inoltre, la norma invocata dal ricorrente (art.51 R.S.T.) che, a suo dire, giustificherebbe la permanenza dello stesso nei ruoli arbitrali, è stata abrogata e soppressa con provvedimento del C.F. n. 99 del 15-4-2000.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.17 dello Statuto e dell'art.19 RAT ) è del pari assolutamente infondato e va disatteso, posto che il comportamento posto in essere dal ricorrente, così come accertato e provato in sede di merito, concretizza in modo incontrovertibile una patente violazione dei principi di lealtà e di correttezza posti a fondamento dell'ordinamento sportivo e riportati nelle due norme richiamate.

Anche il quarto motivo è infondato e va disatteso (lesione del diritto alla difesa).

Il ricorrente ha potuto infatti prendere visione degli atti processuali, potendo estrarre altresì copia degli atti, nei tempi e nelle forme consentite dai regolamenti. E' da osservare che gli atti dei procedimenti, salve espresse deroghe, non sono pubblici (art.22 n. 1 R.G.) e che gli interessati possono richiedere copia e prendere visione degli atti con l'osservanza delle forme e delle limitazioni imposte dai regolamenti (art.22 n.3 R.G.)

Risulta "per tabulas", esaminando il fascicolo di parte, un consistente numero di allegati tratti in copia dagli atti consentiti.

L'ultimo motivo di doglianza addotto (violazione del principio di retributività), è assolutamente inconferente, essendo il principio prefato del tutto estraneo all'ordinamento sportivo ed al procedimento disciplinare previsto dalle carte federali. Quel principio, che è diretta derivazione del principio di "stretta legalità" posto a fondamento del diritto penale statale, è avulso dal sistema di diritto sportivo, non essendo previsto in siffatto comparto normativo un "codice delle pene" tassativamente tipizzato e cristallizzato, nel quale compaia una previsione analitica delle fattispecie criminose e delle sanzioni ad esse riconducibili "ex lege", come invece avviene nel diritto penale statale. Nella maggior parte dei casi il tipo e la quantità della sanzione da irrogare sono determinati dal Giudice sportivo con amplissimo margine di discrezionalità. Risulta comunque che i Giudici di prime cure abbiano correttamente motivato in ordine alla sanzione effettivamente inflitta

Va invece osservato che risulta in atti una comunicazione, trasmessa via e-mail alla Commissione Giudicante Nazionale , in data 4/8/2005 dal tesserato Andrea Da Roit, nella quale il predetto, all'epoca dei fatti rivestente la qualifica di Presidente del Comitato Regionale Fipav della Toscana, riferisce di "aver invitato caldamente il

Bruttini a provvedere alla direzione della gara”. Tale circostanza, che non risulta peraltro inserita fra i motivi di ricorso, dovrà essere esaminata dalla Procura Federale, per quanto di competenza.

***P.Q.M.***

La Corte Federale, definitivamente pronunciando in ordine all’interposto ricorso,

***delibera***

- 1) di rigettare il ricorso presentato da Marco Bruttini;
- 2) di disporre l’incameramento della relativa tassa di impugnazione;
- 3) di trasmettere copia degli atti al Procuratore Federale per quanto di eventuale competenza in ordine al comportamento tenuto dal tesserato Da Roit Andrea ed emergente dagli atti del procedimento.

L’Estensore  
Avv. Fabriani Franco

Il Presidente  
Avv. Tobia Renato

Affisso il 26/1/2006